

Legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1

Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale.

(BURC n. 2 del 1 febbraio 2005, supplemento straordinario n. 7 del 9 febbraio 2005)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle seguenti leggi regionali: 6 febbraio 2010, n. 4; 12 febbraio 2010, n. 6; 28 maggio 2010, n. 12; 29 dicembre 2010, n. 34; 6 giugno 2014, n. 8; 12 settembre 2014, n. 19; 19 novembre 2020, n. 17. Le tabelle A e B allegate alla presente legge sono quelle sostituite dall'art. 4 della l.r. 19 novembre 2020, n. 17; 4 aprile 2025, n. 19).

Art. 1¹

(Composizione del Consiglio regionale e circoscrizioni elettorali)²

1. Sono eleggibili a Consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Repubblica.
2. Il numero dei Consiglieri regionali, in armonia con quanto previsto nello [Statuto](#) della Regione, è fissato in trenta³, oltre il Presidente della Giunta regionale⁴. **[**Resta salva l'applicazione dell'articolo 15, commi 13 e 14, della [legge 17 febbraio 1968, n. 108](#), così come modificata dalla [legge 23 febbraio 1995, n. 43](#) e dall'articolo 5, comma 1, della [legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1](#).⁵**]**
- 2-bis. Il territorio della regione è ripartito in tre circoscrizioni elettorali così denominate:
 - a) circoscrizione nord;
 - b) circoscrizione centro;
 - c) circoscrizione sud.⁶
- 2-ter. Le circoscrizioni elettorali di cui al comma 2-bis sono così composte:
 - a) la circoscrizione nord comprende i Comuni dell'attuale Provincia di Cosenza;
 - b) la circoscrizione centro comprende i Comuni delle attuali Province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia;
 - c) la circoscrizione sud comprende i Comuni dell'attuale Città metropolitana⁷ di Reggio Calabria.⁸
- 2-quater. Per la circoscrizione elettorale di cui alla lettera b) del comma 2-bis, le liste sono composte, a pena di inammissibilità, in modo che ci sia almeno un candidato residente per ciascuna

¹ Il presente articolo, indicato in origine come articolo unico, è stato così numerato dall'art. 1, comma 1, l.r. 6 febbraio 2010, n. 4.

² Rubrica inserita dall'art. 1, comma 1, lettera a), l.r. 19 novembre 2020, n. 17.

³ L'art. 1, comma 1, lett. a), l.r. 6 giugno 2014, n. 8, sostituisce la parola "cinquanta" con la parola "trenta".

⁴ L'art. 1, comma 2, l.r. 6 febbraio 2010, n. 4, aggiunge le parole "compreso il Presidente della Giunta regionale". Successivamente l'art. 1, comma 1, lett. a), della l.r. 6 giugno 2014, n. 8, sostituisce tali parole "oltre il Presidente della Giunta regionale".

⁵ L'art. 1, comma 1, lett. a), l.r. 12 settembre 2014, n. 19, sopprime il secondo periodo del presente comma 2. Successivamente, nel giudizio promosso in via incidentale dal TAR Calabria, la Corte costituzionale, con sentenza n. 243/2016 pubblicata in G.U. 30 novembre 2016, n. 48, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 1 della l.r. 19/2014 per la parte in cui elimina il rinvio all'intero art. 5, comma 1, della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni), anziché al solo ultimo periodo del comma 1 di tale articolo.

⁶ Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. b), l.r. 6 giugno 2014, n. 8.

⁷ L'art. 1, comma 1, lett. b), l.r. 19 novembre 2020, n. 17, sostituisce la parola "Provincia" con le parole "Città metropolitana".

⁸ Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. c), l.r. 6 giugno 2014, n. 8.

delle province corrispondenti.⁹ Per la Circoscrizione di cui al precedente periodo l'Ufficio centrale circoscrizionale è istituito presso il Tribunale di Catanzaro.¹⁰

3. *Non sono ammesse al riparto dei seggi le liste circoscrizionali il cui gruppo, anche se collegato a una lista regionale che ha superato la percentuale dell'8 per cento, non abbia ottenuto, nell'intera Regione, almeno il 4 per cento dei voti validi.*¹¹
4. In deroga a quanto previsto dall'art. 9 della [legge 17 febbraio 1968, n. 108](#) (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale)¹², sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste che sono espressione di partiti rappresentati nel Parlamento italiano, *nonché le liste circoscrizionali*¹³ che siano espressione di almeno un gruppo consiliare ovvero di una delle componenti di cui all'articolo 27 dello [Statuto](#). In ogni caso sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste regionali cui sono collegate le liste circoscrizionali.¹⁴
5. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti. A tali fini costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente od isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento. Non è ammessa, inoltre, la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possano trarre in errore l'elettore.
6. Al fine di assicurare la parità di accesso alle cariche elettive degli uomini e delle donne, ai sensi degli articoli 51 e 117, comma 7, della [Costituzione](#), le liste elettorali devono comprendere, a pena di inammissibilità, candidati di entrambi i sessi. *Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al sessanta per cento. In caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più vicina.*¹⁵
- 6-bis. *[Nelle more dell'approvazione di una legge regionale che disciplini in forma specifica le modalità della supplenza del Consigliere regionale nominato Assessore, l'istituto della sospensione di diritto dall'incarico di Consigliere regionale, previsto dall'articolo 35, comma 4 bis, dello Statuto regionale, non trova applicazione.]*¹⁶
- 6-ter. *[Anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 4 [L. 154/81](#) e dell'articolo 65 [D.lgs. 267/2000](#) le cariche di Presidente e Assessore della Giunta provinciale e di Sindaco e Assessore dei comuni compresi nel territorio della Regione sono compatibili con la carica*

⁹ **Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. d), l.r. 6 giugno 2014, n. 8.**

¹⁰ **Periodo aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. b), l.r. 12 settembre 2014, n. 19.**

¹¹ **Comma prima sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. e), l.r. 6 giugno 2014, n. 8 e poi ulteriormente sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. c), l.r. 12 settembre 2014, n. 19. Il testo precedente all'ultima modifica era così formulato: "3. Non sono ammesse al riparto dei seggi: a) le liste regionali che non abbiano ottenuto nell'intera Regione almeno il 15 per cento dei voti validi o almeno il 4 per cento, se facenti parte di una coalizione; b) le coalizioni che non abbiano ottenuto complessivamente nell'intera Regione almeno il 15 per cento dei voti validi espressi a favore delle stesse".**

¹² **Le parole "(Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale)" sono state aggiunte dall'art. 1, comma 1, lett. c), numero 2), l.r. 19 novembre 2020, n. 17.**

¹³ **L'art. 1, comma 1, lett. c), numero 1), l.r. 19 novembre 2020, n. 17, sostituisce la parola "provinciali", ovunque ricorrente nel presente comma, con la parola "circoscrizionali".**

¹⁴ **Comma così modificato dapprima dall'art. 1, comma 3, l.r. 6 febbraio 2010, n. 4, nella versione originaria che integra il primo periodo, e poi dal medesimo comma 3, come modificato dall'art. 1, comma 1, l.r. 12 febbraio 2010, n. 6 che introduce il secondo periodo. Vedi anche art. 1, comma 1, lett. f), l.r. 6 giugno 2014, n. 8.**

¹⁵ **Periodi aggiunti dall'art. 1, comma 1, lett. d), della l.r. 19 novembre 2020, n. 17.**

¹⁶ **Comma dapprima aggiunto dall'art. 1, comma 1, l.r. 28 maggio 2010, n. 12 e successivamente abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. g), l.r. 6 giugno 2014, n. 8.**

di Consigliere regionale. Il Consigliere regionale che svolge contestualmente anche l'incarico di Presidente o Assessore della Giunta Provinciale, di Sindaco o Assessore Comunale deve optare e percepire solo una indennità di carica.¹⁷

- 6-quater. La carica di Assessore regionale è incompatibile con la funzione di Consigliere regionale.¹⁸
- 6-quinques. La nomina di un Consigliere regionale alla carica di Assessore di Giunta regionale determina, al momento dell'accettazione della nomina, la sospensione dalle funzioni di Consigliere regionale.¹⁹
- 6-sexies. Nel caso di sospensione di un Consigliere regionale ai sensi del comma 6-quinques, il Consiglio regionale, nella prima seduta utile successiva alla comunicazione del provvedimento di nomina ad Assessore, preso atto della sospensione, dispone la temporanea sostituzione, conferendo la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere, in conformità alle disposizioni della presente legge e del Regolamento interno del Consiglio regionale. Al Consigliere supplente, nominato ai sensi del presente comma, non si applicano le norme di cui al Capo II della [legge regionale 31 maggio 2019, n. 13](#) (Rideterminazione della misura degli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità e adeguamento al [d.l. n. 174/2012](#)).²⁰
- 6-septies. Quando il Consigliere, sostituito ai sensi del comma 6-sexies, cessa dalla carica di Assessore, il Consiglio regionale, nella prima seduta utile successiva alla comunicazione della cessazione, dispone la revoca della supplenza e il reintegro nella carica di Consigliere regionale.²¹
- 6-octies. Al Consigliere nominato Assessore continuano ad applicarsi le norme di cui al Capo II della [l. r. 13/2019](#).²²
7. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni di legge si applicano le vigenti norme della legislazione statale.
8. [La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.]²³

Art. 1-bis²⁴

(Indizione delle elezioni)

1. Le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentito il Presidente del Consiglio regionale e d'intesa con il Presidente della Corte d'Appello di Catanzaro. In caso di impedimento permanente o di morte del Presidente della Giunta e negli altri casi previsti dallo Statuto le elezioni sono indette dal Vicepresidente della Giunta con le stesse modalità.

¹⁷ Comma dapprima aggiunto dall'art. 46, comma 1, l.r. 29 dicembre 2010, n. 34 e successivamente abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. g), l.r. 6 giugno 2014, n. 8. In precedenza, la Corte costituzionale, con sentenza n. 310/2011 pubblicata in G.U. 30 novembre 2011, n. 50, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 46, introduttivo del presente comma.

¹⁸ Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, l.r. 4 aprile 2025, n. 19.

¹⁹ Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, l.r. 4 aprile 2025, n. 19.

²⁰ Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, l.r. 4 aprile 2025, n. 19.

²¹ Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, l.r. 4 aprile 2025, n. 19.

²² Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, l.r. 4 aprile 2025, n. 19.

²³ Comma abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. e), l.r. 19 novembre 2020, n. 17.

²⁴ Articolo inserito dall'art. 2, comma 1, l.r. 6 giugno 2014, n. 8.

Art. 2²⁵

(Composizione delle liste regionali)

1. All'articolo 1 della [legge 23 febbraio 1995, n. 43](#), (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario)²⁶ sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:
 - a) al comma 2 le parole "Quattro quinti dei consiglieri assegnati a ciascuna regione" sono sostituite dalle seguenti: "Ventiquattro ²⁷ dei Consiglieri assegnati alla Regione";
 - b) il primo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Sei²⁸ dei Consiglieri assegnati alla Regione sono eletti con sistema maggioritario nell'ambito dei candidati concorrenti nelle liste circoscrizionali, in base ai voti conseguiti da liste regionali, nei modi previsti dagli articoli seguenti. La lista regionale contiene come candidatura unica quella del candidato alla²⁹ carica di Presidente della Giunta regionale.";
 - c) non si applica la disposizione di cui al comma 5;
 - d) l'ultimo periodo del comma 8 è abrogato;
 - e) il comma 9 è sostituito dal seguente:
"9. Più liste circoscrizionali³⁰ possono collegarsi alla medesima lista regionale, che in ogni caso non è contrassegnata da alcun simbolo.".
2. L'articolo 2 della [legge 23 febbraio 1995, n. 43](#) è sostituito dal seguente:
"1. La votazione per l'elezione del Consiglio regionale avviene su un'unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista circoscrizionale, affiancato da due righe riservate all'eventuale indicazione delle preferenze.³¹ Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale cui la lista circoscrizionale³² è collegata. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste circoscrizionali³³ con la medesima lista regionale, il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale è posto al centro di tale secondo rettangolo. In caso di collegamento di più liste circoscrizionali³⁴ con il medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale la collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo è definita mediante sorteggio. La

²⁵ Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 1, l.r. 6 febbraio 2010, n. 4.

²⁶ Le parole "(Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario)" sono state aggiunte dall'art. 2, comma 1, lett. a), l.r. 19 novembre 2020, n. 17.

²⁷ L'art. 3, comma 1, lett. a), l.r. 6 giugno 2014, n. 8, sostituisce la parola "Quaranta" con la parola "Ventiquattro".

²⁸ L'art. 3, comma 1, lett. b), l.r. 6 giugno 2014, n. 8, sostituisce la parola "nove" con la parola "sei".

²⁹ L'art. 3, comma 1, lett. b), l.r. 6 giugno 2014, n. 8, sostituisce la parola "alta" con la parola "alla".

²⁵ L'art. 2, comma 1, lett. b), l.r. 19 novembre 2020, n. 17, sostituisce la parola "provinciali", ovunque ricorrente nel presente articolo, con la parola "circoscrizionali".

³⁰ L'art. 2, comma 1, lett. b), l.r. 19 novembre 2020, n. 17, sostituisce la parola "provinciali", ovunque ricorrente nel presente articolo, con la parola "circoscrizionali".

³¹ L'art. 2, comma 1, lett. c), numero 1), l.r. 19 novembre 2020, n. 17, sostituisce le parole: "lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all'eventuale indicazione di preferenza" con le parole "lista circoscrizionale, affiancato da due righe riservate all'eventuale indicazione delle preferenze".

³² L'art. 2, comma 1, lett. c), numero 3), l.r. 19 novembre 2020, n. 17, sostituisce la parola "provinciale", con la parola "circoscrizionale".

³³ L'art. 2, comma 1, lett. b), l.r. 19 novembre 2020, n. 17, sostituisce la parola "provinciali", con la parola "circoscrizionali".

³⁴ L'art. 2, comma 1, lett. b), l.r. 19 novembre 2020, n. 17, sostituisce la parola "provinciali", con la parola "circoscrizionali".

collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste circoscrizionali³⁵ tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome, ovvero nome e cognome, di uno o due candidati compresi nella lista medesima. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.³⁶ L'elettore esprime il suo voto per il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale³⁷ collegato alla lista circoscrizionale³⁸ prescelta tracciando un segno sul nome del candidato. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista circoscrizionale³⁹ il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale cui la lista prescelta è collegata.”.

3. Le caratteristiche delle schede di votazione sono riportate nelle tabelle allegate alla presente legge con le lettere A e B.
4. Ovunque ricorrenti, nella [L. 43/1995](#), la parola "capolista" deve intendersi come "candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale" e le parole "lista provinciale" e "liste provinciali" devono intendersi, rispettivamente, "lista circoscrizionale" e "liste circoscrizionali".⁴⁰

Art. 3⁴¹

(Numero delle candidature nelle liste circoscrizionali)

1. All'articolo 9, comma quinto, della [legge 17 febbraio 1968, n. 108](#), le parole "non inferiore ad un terzo" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore a due terzi".

Art. 4⁴²

(Assegnazione dei seggi con criterio maggioritario)

1. Ai seggi da assegnare con sistema maggioritario⁴³ sono proclamati dall'Ufficio elettorale circoscrizionale candidati presenti nelle liste circoscrizionali secondo il numero di seggi assegnati a ciascuna lista dall' Ufficio centrale regionale con la comunicazione di cui all'articolo 15, comma sedicesimo, della [legge 17 febbraio 1968, n. 108](#). A tal fine nella

³⁵ L'art. 2, comma 1, lett. b), l.r. 19 novembre 2020, n. 17, sostituisce la parola "provinciali", con la parola "circoscrizionali".

³⁶ L'art. 2, comma 1, lett. c), numero 2), l.r. 19 novembre 2020, n. 17, ha sostituito le parole: "e può esprimere un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa" con le parole "e può esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome, ovvero nome e cognome, di uno o due candidati compresi nella lista medesima. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza".

³⁷ L'art. 3, comma 1, lett. c), l.r. 6 giugno 2014, n. 8, sopprime le parole "anche non".

³⁸ L'art. 2, comma 1, lett. c), numero 3), l.r. 19 novembre 2020, n. 17, sostituisce la parola "provinciale", con la parola "circoscrizionale".

³⁹ L'art. 2, comma 1, lett. c), numero 3), l.r. 19 novembre 2020, n. 17, sostituisce la parola "provinciale", con la parola "circoscrizionale".

⁴⁰ Comma integralmente sostituito dall'art.2, comma 1, lettera d). Precedentemente così recitava: "In ogni ricorrenza nella legge 23 febbraio 1995, n. 43, in luogo della parola "capolista" deve leggersi "candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale".

⁴¹ Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 1, l.r. 6 febbraio 2010, n. 4.

⁴² Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 1, l.r. 6 febbraio 2010, n. 4.

⁴³ Alinea modificato prima dall'art. 4, comma 1, lett. a), l.r. 6 giugno 2014, n. 8, che sostituisce la parola "nove" con la parola "sei"; ulteriormente modificato dall'art. 2, comma 1, l.r. 12 settembre 2014, n. 19, che sostituisce le parole da "Ai sei seggi" fino a "7 febbraio 2005 n. 1," con le parole "Ai seggi da assegnare con sistema maggioritario".

applicazione dell'articolo 15 della [legge 17 febbraio 1968, n. 108](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al numero 2) del tredicesimo comma sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e proclama eletto Presidente della Giunta regionale il candidato della medesima lista, il quale fa parte del⁴⁴ Consiglio regionale»;
- b) il primo periodo del numero 3) del tredicesimo comma è sostituito dai seguenti:
"3) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste circoscrizionali⁴⁵ collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito un numero di seggi pari o superiore a 15⁴⁶, assegna al medesimo gruppo di liste tre⁴⁷ dei seggi da ripartire con sistema maggioritario di cui all'articolo 1, comma 3, della [legge 23 febbraio 1995, n. 43](#), e li ripartisce fra le medesime liste e nelle circoscrizioni secondo quanto stabilito al successivo terzo, quarto, quinto, sesto e settimo periodo. I restanti tre⁴⁸ seggi da assegnare con sistema maggioritario sono ripartiti tra i gruppi di liste circoscrizionali⁴⁹ non collegati alla lista regionale di cui al numero 2).";
- c) il numero 4) del tredicesimo comma è sostituito dal seguente:

"4) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste circoscrizionali⁵⁰ collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito un numero di seggi inferiore a 15⁵¹, assegna al medesimo gruppo di liste i sei⁵² seggi da ripartire con sistema maggioritario di cui all'articolo 1, comma 3, della [legge 23 febbraio 1995, n. 43](#), e li ripartisce fra le medesime liste e nelle circoscrizioni secondo quanto stabilito ai periodi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo del numero 3);";

- d) non si applica la disposizione di cui al numero 5);

- e) il numero 7) del tredicesimo comma è sostituito dal seguente:

"7) nel caso in cui la verifica prevista al numero 6) dia esito negativo, verifica se il totale dei seggi conseguiti dai gruppi di liste circoscrizionali⁵³ collegati alla lista regionale di cui al numero 2) sia pari o superiore al 55 per cento⁵⁴ dei seggi assegnati al consiglio; qualora tale seconda verifica dia esito negativo, assegna alla lista regionale una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti ai sensi dei numeri 3), ovvero 4) e quelli attribuiti in ambito provinciale, consenta di raggiungere il 55 per cento⁵⁵ del totale dei seggi del consiglio nella composizione così integrata con arrotondamento all'unità inferiore; tali

⁴⁴ L' art. 4, comma 1, lett. b), l.r. 6 giugno 2014, n. 8, sostituisce la parola "dei" con la parola "del".

⁴⁵ L'art. 3, comma 1, l.r. 19 novembre 2020, n. 17, sostituisce la parola "provinciali", con la parola "circoscrizionali".

⁴⁶ L' art. 4, comma 1, lett. c), l.r. 6 giugno 2014, n. 8, sostituisce la parola "25" con la parola "15".

⁴⁷ L'art. 2, comma 1, l.r. 6 febbraio 2010, n. 4, come modificato dall'art. 1, comma 2, l.r. 12 febbraio 2010, n. 6, sostituisce la parola "cinque" con la parola "quattro". Successivamente l'art. 4, comma 1, lett. c), l.r. 6 giugno 2014, n. 8, sostituisce la parola "quattro" con la parola "tre".

⁴⁸ L'art. 4, comma 1, lett. c), l.r. 6 giugno 2014, n. 8, sostituisce la parola "cinque" con la parola "tre".

⁴⁹ L'art. 3, comma 1, l.r. 19 novembre 2020, n. 17, sostituisce la parola "provinciali", con la parola "circoscrizionali".

⁵⁰ L'art. 3, comma 1, l.r. 19 novembre 2020, n. 17, sostituisce la parola "provinciali", con la parola "circoscrizionali".

⁵¹ L'art. 4, comma 1, lett. d), l.r. 6 giugno 2014, n. 8, sostituisce la parola "25" con la parola "15".

⁵² L'art. 4, comma 1, lett. d), l.r. 6 giugno 2014, n. 8, sostituisce la parola "nove" con la parola "sei".

⁵³ L'art. 3, comma 1, l.r. 19 novembre 2020, n. 17, sostituisce la parola "provinciali", con la parola "circoscrizionali".

⁵⁴ L'art. 4, comma 1, lett. e), l.r. 6 giugno 2014, n. 8, sostituisce le parole "55 per cento" con le parole "60 per cento". Successivamente l'art. 2, comma 1, lett. b), l.r. 12 settembre 2014, n. 19, sostituisce le parole "60 per cento" con le parole "55 per cento".

⁵⁵ L'art. 4, comma 1, lett. e), l.r. 6 giugno 2014, n. 8, sostituisce le parole "55 per cento" con le parole "60 per cento". Successivamente l'art. 2, comma 1, lett. b), l.r. 12 settembre 2014, n. 19, sostituisce le parole "60 per cento" con le parole "55 per cento".

seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste collegate ai sensi del numero 3), terzo, quarto, quinto, sesto e settimo periodo. Tali seggi aggiuntivi vengono tolti alle liste circoscrizionali non collegate al candidato alla carica di Presidente eletto a partire dai seggi assegnati con il resto minore o il minor voto residuo ai sensi del nono comma e, in subordine, qualora tutti i seggi siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, vengono tolti i seggi attribuiti alle liste circoscrizionali non collegate al candidato alla carica di Presidente eletto che hanno riportato la minore cifra elettorale. A parità anche di queste ultime si procede a sorteggio.⁵⁶”;

f) al quattordicesimo comma le parole «ai sensi dell'articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1;”.;⁵⁷

g) non si applicano le disposizioni di cui al quindicesimo comma.

2. Non si applica la disposizione di cui all'articolo 16, comma 3, della [legge 17 febbraio 1968 n. 108.](#)

⁵⁶ Ultimi 2 periodi aggiunti dall'art. 2, comma 1, lett. c), l.r. 12 settembre 2014, n. 19.

⁵⁷ Lettera abrogata dall'art. 2, comma 1, lett. d), l.r. 12 settembre 2014, n. 19.

TABELLA A

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE
PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE CALABRIA

Parte I	Parte II	Parte III	Parte IV
Lista Circoscrizionale 1 _____ (Voti di preferenza)	NOME E COGNOME DEL CANDIDATO PRESIDENTE	Lista Circoscrizionale 10 _____ (Voti di preferenza)	NOME E COGNOME DEL CANDIDATO PRESIDENTE
Lista Circoscrizionale 2 _____ (Voti di preferenza)	NOME E COGNOME DEL CANDIDATO PRESIDENTE	Lista Circoscrizionale 11 _____ (Voti di preferenza)	
Lista Circoscrizionale 3 _____ (Voti di preferenza)		Lista Circoscrizionale 12 _____ (Voti di preferenza)	
Lista Circoscrizionale 4 _____ (Voti di preferenza)	NOME E COGNOME DEL CANDIDATO PRESIDENTE	Lista Circoscrizionale 13 _____ (Voti di preferenza)	
Lista Circoscrizionale 5 _____ (Voti di preferenza)		Lista Circoscrizionale 14 _____ (Voti di preferenza)	
Lista Circoscrizionale 6 _____ (Voti di preferenza)		Lista Circoscrizionale 15 _____ (Voti di preferenza)	
Lista Circoscrizionale 7 _____ (Voti di preferenza)	NOME E COGNOME DEL CANDIDATO PRESIDENTE	Lista Circoscrizionale 16 _____ (Voti di preferenza)	
Lista Circoscrizionale 8 _____ (Voti di preferenza)		Lista Circoscrizionale 17 _____ (Voti di preferenza)	
Lista Circoscrizionale 9 _____ (Voti di preferenza)		Lista Circoscrizionale 18 _____ (Voti di preferenza)	

Segue: TABELLA A

N.B. - La scheda è suddivisa in quattro parti uguali: la prima e la seconda, iniziando da sinistra, contengono gli spazi necessari per riprodurre, verticalmente e in misura omogenea, racchiusi in un rettangolo, i contrassegni delle liste presentate a livello circoscrizionale, con due righe, poste a destra di ciascun contrassegno, destinate all'espressione dell'eventuale indicazione delle preferenze.

A destra di ogni rettangolo, nel quale sono riportati il contrassegno o i contrassegni di ogni lista circoscrizionale, sono stampati il nome e il cognome del candidato a Presidente della Giunta regionale collegato.

I contrassegni da riprodurre in ciascuna parte non possono essere in numero superiore a nove. - Le parti terza e quarta debbono essere utilizzate secondo gli stessi criteri previsti per le parti prima e seconda.

In caso di necessità, si farà ricorso alle parti quinta e sesta e ad eventuali parti successive, sufficienti per la stampa dei contrassegni di tutte le liste ammesse.

Qualora debbano essere riprodotti i contrassegni di più di nove liste circoscrizionali, collegate con lo stesso candidato a Presidente della Giunta regionale, l'altezza della scheda dovrà essere opportunamente aumentata in senso verticale, in modo da consentire la stampa dei contrassegni di tutte le liste circoscrizionali collegate.

I rettangoli più ampi, contenenti il nome e cognome del candidato a Presidente della Giunta regionale, sono disposti, sulla scheda, secondo l'ordine risultato dal sorteggio compiuto dall'Ufficio centrale regionale ed avente efficacia per tutte le circoscrizioni elettorali della Regione. - I rettangoli contenenti il contrassegno di ciascuna lista circoscrizionale e le righe destinate all'eventuale indicazione delle preferenze sono collocati, all'interno del rettangolo più ampio con il nome e cognome del candidato a Presidente della Giunta regionale, seguendo l'ordine risultante dal sorteggio effettuato dall'Ufficio centrale circoscrizionale.

La scheda deve essere piegata verticalmente, in modo che la prima parte ricada, verso destra, sulla quarta parte ed eventualmente, sulla quinta, sulla sesta e su quelle successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti tra loro. - La scheda, così piegata, dev'essere ulteriormente piegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente visibile il riquadro stampato, contenente le indicazioni relative al tipo di elezione, alla denominazione della Regione Calabria, alla data della votazione, alla circoscrizione elettorale regionale, alla firma dello scrutatore e al bollo della sezione.

TABELLA B

**MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE
PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE CALABRIA**

ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE CALABRIA (Data dell'elezione) CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE (Denominazione della Circoscrizione)		
SCHEDA PER LA VOTAZIONE		
<table border="1"><tr><td> FIRMA DELLO SCRUTATORE </td><td> BOLLO DELLA ELEZIONE </td></tr></table>	FIRMA DELLO SCRUTATORE 	BOLLO DELLA ELEZIONE
FIRMA DELLO SCRUTATORE 	BOLLO DELLA ELEZIONE	

Per comodità di consultazione si riporta, in appendice alla presente legge (della quale non costituiscono parte integrante), il testo degli articoli 1 e 2 della L. 23 febbraio 1995, n. 43 e il testo degli articoli 9, 15 e 16 della L. 17 febbraio 1968, n. 108, coordinati con le modifiche regionali apportate, rispettivamente, dall'art. 2 e dagli articoli 3 e 4 della presente legge, la cui efficacia è pertanto limitata unicamente alla Regione Calabria.

APPENDICE

Legge 23 febbraio 1995, n. 43

Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario

Art. 1

1. I consigli delle regioni a statuto ordinario sono eletti a suffragio universale con voto diretto personale, eguale, libero e segreto.
2. *Ventiquattro dei Consiglieri assegnati alla Regione* sono eletti sulla base di liste provinciali concorrenti, secondo le disposizioni contenute nella [legge 17 febbraio 1968, n. 108](#), e successive modificazioni.¹
3. *Sei dei Consiglieri assegnati alla regione sono eletti con sistema maggioritario nell'ambito dei candidati concorrenti nelle liste circoscrizionali, in base ai voti conseguiti da liste regionali, nei modi previsti dagli articoli seguenti. La lista regionale contiene come candidatura unica quella del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.*² La dichiarazione di presentazione di ciascuna lista regionale è effettuata presso la cancelleria della corte d'appello del capoluogo della regione nei termini di cui all'articolo 9 della [legge 17 febbraio 1968, n. 108](#), e successive modificazioni. La presentazione della lista regionale deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con almeno un gruppo di liste provinciali presentate in non meno della metà delle province della regione, con arrotondamento all'unità superiore. Tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione delle liste provinciali interessate. La presentazione della lista regionale deve essere sottoscritta da un numero di elettori pari a quello stabilito dall'articolo 9, comma 6, primo periodo, del [decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533](#). In caso di scioglimento del consiglio regionale che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni e in sede di prima applicazione della presente legge, il numero minimo delle sottoscrizioni previsto, per le liste regionali, dal precedente periodo e, per le liste provinciali, dall'articolo 9, secondo comma, della [legge 17 febbraio 1968, n. 108](#), e successive modificazioni, è ridotto alla metà.
4. *[Ai fini di cui al comma 3, in ogni regione ove si svolgono elezioni regionali, nei venti giorni precedenti il termine di presentazione delle liste, tutti i comuni devono assicurare agli elettori di qualunque comune la possibilità di sottoscrivere celermente le liste dei candidati, per non meno di dieci ore al giorno dal lunedì al venerdì, otto ore il sabato e la domenica svolgendo tale funzione anche in proprietà comunali diverse dalla residenza municipale. Le ore di apertura sono ridotte della metà nei comuni con meno di tremila abitanti. Gli orari*

¹ L'art. 2, comma 1, lettera a), l.r. 7 febbraio 2005, n. 1, sostituisce le parole "Quattro quinti dei consiglieri assegnati a ciascuna regione" con le parole "Quaranta dei Consiglieri assegnati alla Regione". Successivamente, la suddetta lettera a) è stata modificata dall'art. 3, comma 1, lettera a), l.r. 6 giugno 2014, n. 8, che sostituisce la parola "Quaranta" con la parola "Ventiquattro".

² Primo periodo sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera a), l.r. 7 febbraio 2005, n. 1, come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b), l.r. 6 giugno 2014, n. 8; il testo originario della l. 43/95 era così formulato: "Un quinto dei consiglieri assegnati a ciascuna regione è eletto con sistema maggioritario, sulla base di liste regionali."

*sono resi noti al pubblico mediante loro esposizione chiaramente visibile anche nelle ore di chiusura degli uffici. Gli organi di informazione di proprietà pubblica sono tenuti ad informare i cittadini della possibilità di cui sopra*³.

5. *Ogni lista regionale comprende un numero di candidate e candidati non inferiore alla metà dei candidati da eleggere ai sensi del comma 3.*⁴
6. In ogni lista regionale e provinciale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più vicina.⁵
7. La lettera d) del secondo comma dell'articolo 9 della [legge 17 febbraio 1968, n. 108](#), e successive modificazioni è sostituita dalla seguente: "d) da almeno 2000 e da non più di 3000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti."
8. La presentazione delle liste provinciali dei candidati di cui all'articolo 9 della [legge 17 febbraio 1968, n. 108](#), e successive modificazioni, deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con una delle liste regionali di cui al comma 5; tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione della lista regionale predetta.⁶
9. *Più liste circoscrizionali⁷ possono collegarsi alla medesima lista regionale, che in ogni caso non è contrassegnata da alcun simbolo.*⁸
10. L'articolo 13 della [legge 17 febbraio 1968, n. 108](#), è sostituito dal seguente: "Art. 13 (Voto di preferenza). - 1. L'elettore può manifestare una sola preferenza."
11. Alle liste regionali e ai relativi candidati si applicano le disposizioni degli articoli 9, 10 e 11 della [legge 17 febbraio 1968, n. 108](#), e successive modificazioni, intendendosi sostituito l'ufficio centrale regionale all'ufficio centrale circoscrizionale.
12. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, primo comma, della [legge 17 febbraio 1968, n. 108](#), e successive modificazioni, in sede di prima applicazione della presente legge le liste dei candidati devono essere presentate dalle ore 8 del ventiseiesimo giorno alle ore 12 del venticinquesimo giorno antecedente quello della votazione.

Art. 2

1. *La votazione per l'elezione del Consiglio regionale avviene su un'unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista circoscrizionale, affiancato da due righe riservate all'eventuale indicazione delle preferenze⁹. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della*

³ **Comma abrogato dall' art. 1, comma 400, lett. f), l. 27 dicembre 2013, n. 147.**

⁴ **Disposizione non applicabile alla Regione Calabria ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), l.r. 7 febbraio 2005, n. 1.**

⁵ **La Corte costituzionale, con sentenza n. 422/95 pubblicata in G.U. 20 settembre 1995, n. 39 - Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6, legge 23 febbraio 1995, n. 43.**

⁶ **Ultimo periodo abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera d), l.r. 7 febbraio 2005, n. 1: tale periodo è così formulato: "Le liste provinciali e la lista regionale collegate sono contrassegnate dal medesimo simbolo."**

⁷ **L'art. 2, comma 1, lett. b), l.r. 19 novembre 2020, n. 17 sostituisce la parola "provinciali", con la parola "circoscrizionali".**

⁸ **Comma sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera e), l.r. 7 febbraio 2005; il testo originario della l. 43/95 è così formulato: "9. Più liste provinciali possono collegarsi alla medesima lista regionale. In tal caso, la lista regionale è contrassegnata da un simbolo unico, ovvero dai simboli di tutte le liste ad essa collegate."**

⁹ **L'art. 2, comma 1, lett. c), numero 1), l.r. 19 novembre 2020, n. 17, sostituisce le parole: "lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all'eventuale indicazione di preferenza" con le parole "lista circoscrizionale, affiancato da due righe riservate all'eventuale indicazione delle preferenze".**

Giunta regionale cui la lista circoscrizionale¹⁰ è collegata. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste circoscrizionali¹¹ con la medesima lista regionale, il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale è posto al centro di tale secondo rettangolo. In caso di collegamento di più liste circoscrizionali¹² con il medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale la collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo è definita mediante sorteggio. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste circoscrizionali¹³ tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome, ovvero nome e cognome, di uno o due candidati compresi nella lista medesima. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza¹⁴. L'elettore esprime il suo voto per il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale collegato alla lista circoscrizionale¹⁵ prescelta tracciando un segno sul nome del candidato. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista circoscrizionale¹⁶ il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale cui la lista prescelta è collegata.¹⁷

N.B. – Ai sensi dell'art. 2, comma 4, della l.r. 7 febbraio 2005, n. 1, in ogni ricorrenza nella legge 23 febbraio 1995, n. 43, in luogo della parola "capolista" deve leggersi "candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale".

¹⁰ L'art. 2, comma 1, lett. c), numero 3), l.r. 19 novembre 2020, n. 17 sostituisce la parola "provinciale", con la parola "circoscrizionale".

¹¹ L'art. 2, comma 1, lett. b), l.r. 19 novembre 2020, n. 17 sostituisce la parola "provinciali", con la parola "circoscrizionali".

¹² L'art. 2, comma 1, lett. b), l.r. 19 novembre 2020, n. 17 sostituisce la parola "provinciali", con la parola "circoscrizionali".

¹³ L'art. 2, comma 1, lett. b), l.r. 19 novembre 2020, n. 17 sostituisce la parola "provinciali", con la parola "circoscrizionali".

¹⁴ L'art. 2, comma 1, lett. c), numero 2), l.r. 19 novembre 2020, n. 17, ha sostituito le parole: "e può esprimere un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa" con le parole "e può esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome, ovvero nome e cognome, di uno o due candidati compresi nella lista medesima. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza".

¹⁵ L'art. 2, comma 1, lett. c), numero 3), l.r. 19 novembre 2020, n. 17, sostituisce la parola "provinciale", con la parola "circoscrizionale".

¹⁶ L'art. 2, comma 1, lett. c), numero 3), l.r. 19 novembre 2020, n. 17, sostituisce la parola "provinciale", con la parola "circoscrizionale".

¹⁷ Articolo sostituito dall'art. 2, comma 2, l.r. 7 febbraio 2005, n. 1. Il testo originario della l. 43/95 era così formulato: "2. La votazione per l'elezione dei consigli regionali avviene su un'unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all'eventuale indicazione di preferenza. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del capolista della lista regionale collegata, affiancato dal contrassegno o dai contrassegni della medesima lista regionale. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del capolista della lista regionale e i relativi contrassegni sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale, il nome e cognome del capolista e il relativo contrassegno o i relativi contrassegni sono posti al centro di tale secondo rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale la collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo è definita mediante sorteggio. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste regionali anche non collegata alla lista provinciale prescelta e per il suo capolista tracciando un segno sul simbolo della lista o sul nome del capolista. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore della lista regionale collegata.".

Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale

Articolo 9¹⁸

Liste di candidati

Le liste dei candidati per ogni collegio devono essere presentate alla cancelleria del tribunale di cui al primo comma dell'articolo precedente dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione³; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.

Le liste devono essere presentate:

- a) da almeno 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;
- b) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;
- c) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;
- d) da almeno 2.000 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti.

La firma degli elettori deve avvenire su apposito modulo recante il contrassegno di lista, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della L. 21 marzo 1990, n. 53; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto.

Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.

Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero di consiglieri da eleggere nel collegio e *non inferiore a due terzi*¹⁹ arrotondato alla unità superiore.

Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

È consentito presentare la propria candidatura in un massimo di tre circoscrizioni purché sotto lo stesso simbolo. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro 12 ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati, invia le liste stesse all'ufficio centrale regionale il quale, nelle 12 ore successive, sentiti i rappresentanti di lista, cancella le candidature eccedenti il limite di cui sopra e le rinvia, così modificate, agli uffici centrali circoscrizionali.

Con la lista dei candidati si deve presentare inoltre:

- 1) i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione. I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati;
- 2) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco o da un notaio, da un pretore o da un giudice conciliatore. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta da un ufficio diplomatico o consolare;
- 3) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica di ciascun candidato;

¹⁸ Vedi art. 1, comma 4, l.r. 7 febbraio 2005, n. 1.

¹⁹ L'art. 3, comma 1, l.r. 7 febbraio 2005, n. 1, sostituisce le parole "non inferiore ad un terzo" con le parole: "non inferiore a due terzi".

- 4) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici. Non è ammessa inoltre la presentazione, da parte di chi non ha titolo, di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi.
- La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere l'indicazione di due delegati autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale circoscrizionale.

Art. 15

Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'ufficio centrale regionale

L'Ufficio centrale circoscrizionale, costituito a norma del precedente art. 8, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:

- 1) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
- 2) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il presidente del tribunale, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni del presente numero, all'Ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.

Ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale farà chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che - suggellato e firmato dai componenti dell'Ufficio medesimo - verrà allegato all'esemplare del verbale di cui al penultimo comma del presente articolo.

Compite le suddette operazioni, l'Ufficio centrale circoscrizionale:

- a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista provinciale, nonché la cifra elettorale di ciascuna lista regionale. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del n. 2) del primo comma, ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;
- b) procede al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più uno, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale; nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. Se, con il quoziente calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire in complesso alle liste superi quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore. I seggi che rimangono non assegnati vengono attribuiti al collegio unico regionale;
- c) stabilisce la somma dei voti residuati di ogni lista e il numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quozienti o di candidati. La determinazione della somma dei voti residuati deve essere fatta anche nel caso che tutti i seggi assegnati alla circoscrizione vengano attribuiti. Si considerano voti residuati anche quelli delle liste che

non abbiano raggiunto alcun quoziente ed i voti che, pur raggiungendo il quoziente, rimangano inefficienti per mancanza di candidati;

- d) comunica all'Ufficio centrale regionale, a mezzo di estratto del verbale, il quoziente elettorale circoscrizionale, il numero dei seggi rimasti non attribuiti nella circoscrizione, e, per ciascuna lista, il numero dei candidati in essa compresi, la cifra elettorale, il numero dei seggi attribuiti e i voti residui comunica altresì la cifra elettorale di ciascuna lista regionale;
- e) determina la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del n. 2) del citato primo comma, ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione;
- f) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.

Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati dall'Ufficio stesso, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, e seguendo la graduatoria prevista dalla lettera f) del precedente comma, i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.

Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale.

Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell'Ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta.

Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.

L'Ufficio centrale regionale, costituito a norma dell'art. 8, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali:

- 1) determina il numero dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni;
- 2) determina, per ciascuna lista, il numero dei voti residui. Successivamente procede alla somma dei predetti voti per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno;
- 3) procede alla assegnazione ai predetti gruppi di liste dei seggi indicati al numero 1). A tal fine divide la somma dei voti residui di tutti i gruppi di liste per il numero dei seggi da attribuire; nell'effettuare la divisione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente.

Il risultato costituisce il quoziente elettorale regionale.

Divide, poi, la somma dei voti residui di ogni gruppo di liste per tale quoziente: il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quei gruppi che abbiano avuto maggiori voti residui. A parità anche di questi ultimi si procede a sorteggio.

I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste vengono attribuiti alle rispettive liste nelle singole circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residui espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale. A tal fine si moltiplica per cento il numero dei voti residui di ciascuna lista e si divide il prodotto per il quoziente circoscrizionale.

Qualora in una circoscrizione fosse assegnato un seggio ad una lista i cui candidati fossero già stati tutti proclamati eletti dall'Ufficio centrale circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale attribuisce il seggio alla lista di un'altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria anzidetta.

L'Ufficio centrale regionale procede al riparto della restante quota di seggi.

A tal fine effettua le seguenti operazioni:

- 1) determina in primo luogo la cifra elettorale regionale attribuita a ciascuna lista regionale, sommando le cifre elettorali ad essa attribuite ai sensi del terzo comma, lettera a); individua altresì il totale dei seggi assegnati ai sensi dei commi precedenti al gruppo di liste o ai gruppi di liste provinciali collegate a ciascuna lista regionale;

- 2) individua la lista regionale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale regionale e proclama eletto *Presidente della Giunta regionale* il candidato della medesima lista, il quale fa parte del Consiglio regionale²⁰;
- 3) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste circoscrizionali²¹ collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito un numero di seggi pari o superiore a 15, assegna al medesimo gruppo di liste tre dei seggi da ripartire con sistema maggioritario di cui all'articolo 1, comma 3, della [legge 23 febbraio 1995, n. 43](#), e li ripartisce fra le medesime liste e nelle circoscrizioni secondo quanto stabilito al successivo terzo, quarto, quinto sesto e settimo periodo. I restanti tre seggi da assegnare con sistema maggioritario sono ripartiti tra i gruppi di liste circoscrizionali²² non collegati alla lista regionale di cui al numero 2).²³ A tal fine divide la somma delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste provinciali in questione per il numero dei seggi da ripartire; nell'effettuare l'operazione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste per il quoziente così ottenuto: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste sono attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo le modalità di cui al decimo e undicesimo comma, ad iniziare dalla prima circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il seggio ai sensi del decimo comma. Qualora tutti i posti della graduatoria abbiano già dato luogo all'assegnazione di seggi, l'attribuzione di ulteriori seggi ha nuovamente inizio a partire dalla prima circoscrizione della medesima graduatoria;
- 4) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste circoscrizionali²⁴ collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito un numero di seggi inferiore a 15, assegna al medesimo gruppo di liste i sei seggi da ripartire con sistema maggioritario di cui all'articolo 1, comma 3, della [legge 23 febbraio 1995, n. 43](#), e li ripartisce fra le medesime liste e nelle circoscrizioni secondo quanto stabilito ai periodi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo del numero 3);²⁵
- 5) proclama quindi eletti tutti i candidati compresi nella lista regionale. Qualora alla lista spettino più posti di quanti siano i suoi candidati, i seggi residui sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali collegati alla lista regionale. I seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali e attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo le modalità di cui al numero 3), secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo;²⁶

²⁰ Parole aggiunte dall'art. 4, comma 1, lett. a), l.r. 7 febbraio 2005, n. 1, come modificato dall'art. 4, comma 1, lett. b), l.r. 6 giugno 2014, n. 8.

²¹ L'art. 3, comma 1, l.r. 19 novembre 2020, n. 17, sostituisce la parola "provinciali", con la parola "circoscrizionali".

²² L'art. 3, comma 1, l.r. 19 novembre 2020, n. 17, sostituisce la parola "provinciali", con la parola "circoscrizionali".

²³ Periodo sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. b), l.r. 7 febbraio 2005 e ss.mm.ii.; il testo originario della l. 43/95 era così formulato: "3) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito una percentuale di seggi pari o superiore al 50 per cento dei seggi assegnati al consiglio, proclama eletti i primi candidati compresi nella lista regionale fino alla concorrenza del 10 per cento dei seggi assegnati al consiglio; i restanti seggi da attribuire ai sensi del presente comma sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali non collegati alla lista regionale di cui al numero 2).".

²⁴ L'art. 3, comma 1, l.r. 19 novembre 2020, n. 17, sostituisce la parola "provinciali", con la parola "circoscrizionali".

²⁵ Numero sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. c), l.r. 7 febbraio 2005, n. 1 e ss.mm.ii.; il testo originario della l. 43/95 era così formulato: "4. qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito una percentuale di seggi inferiore al 50 per cento dei seggi assegnati al consiglio assegna tutta la quota dei seggi da attribuire ai sensi del presente comma alla lista regionale in questione;".

²⁶ Disposizione non applicabile alla Regione Calabria ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. d), l.r. 7 febbraio 2005, n. 1.

- 6) verifica quindi se la cifra elettorale regionale conseguita dalla lista regionale di cui al numero 2) sia pari o superiore al 40 per cento del totale dei voti conseguiti da tutte le liste regionali;
- 7) *nel caso in cui la verifica prevista al numero 6) dia esito negativo, verifica se il totale dei seggi conseguiti dai gruppi di liste circoscrizionali²⁷ collegati alla lista regionale di cui al numero 2) sia pari o superiore al 55 per cento dei seggi assegnati al consiglio; qualora tale seconda verifica dia esito negativo, assegna alla lista regionale una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti ai sensi dei numeri 3), ovvero 4) e quelli attribuiti in ambito provinciale, consenta di raggiungere il 55 per cento del totale dei seggi del consiglio nella composizione così integrata con arrotondamento all'unità inferiore; tali seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste collegate ai sensi del numero 3), terzo, quarto, quinto, sesto e settimo periodo. Tali seggi aggiuntivi vengono tolti alle liste circoscrizionali non collegate al candidato alla carica di Presidente eletto a partire dai seggi assegnati con il resto minore o il minor voto residuo ai sensi del nono comma e, in subordine, qualora tutti i seggi siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, vengono tolti i seggi attribuiti alle liste circoscrizionali non collegate al candidato alla carica di Presidente eletto che hanno riportato la minore cifra elettorale. A parità anche di queste ultime si procede a sorteggio;*²⁸
- 8) nel caso in cui la verifica prevista al numero 6) abbia dato esito positivo, effettua le operazioni di cui al numero 7) sostituendo alla percentuale del 55 per cento quella del 60 per cento.

Nei casi di cui ai numeri 7) e 8) del comma precedente, i seggi assegnati al consiglio ai sensi dell'articolo 2 +sono aumentati in misura pari all'ulteriore quota di seggi assegnati ai sensi dei predetti numeri.

*Nel caso in cui più gruppi di liste provinciali siano collegate alla lista di cui al numero 2) del tredicesimo comma, l'Ufficio centrale regionale compila altresì la graduatoria per le eventuali surroghe dei candidati ai sensi del terzo comma dell'articolo 16. A tal fine divide la cifra elettorale di ciascuno dei gruppi di liste provinciali di cui al periodo precedente successivamente per 1, 2, 3, 4... sino a concorrenza dei candidati proclamati eletti nella lista regionale e quindi sceglie, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei candidati eletti, disponendoli in una graduatoria decrescente. Tale graduatoria viene utilizzata per le eventuali surroghe di cui al terzo comma dell'articolo 16.*²⁹

L'Ufficio centrale regionale comunica agli Uffici centrali circoscrizionali le liste della circoscrizione alle quali sono attribuiti i seggi in base al riparto di cui ai precedenti commi. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare è consegnato alla presidenza provvisoria del Consiglio regionale nella prima adunanza del Consiglio stesso, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della Corte di appello o, per il Molise, del tribunale.

²⁷ L'art. 3, comma 1, l.r. 19 novembre 2020, n. 17, sostituisce la parola "provinciali", con la parola "circoscrizionali".

²⁸ Numero sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. e), l.r. 7 febbraio 2005 e ss.mm.ii.; il testo originario della l. 43/95 è così formulato: "7) nel caso in cui la verifica prevista al numero 6) dia esito negativo, verifica se il totale dei seggi conseguiti dalla lista regionale e dai gruppi di liste provinciali ad essa collegate sia pari o superiore al 55 per cento dei seggi assegnati al consiglio; qualora tale seconda verifica dia esito negativo, assegna alla lista regionale una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti ai sensi dei numeri 4) e 5) e quelli attribuiti in ambito provinciale, consenta di raggiungere il 55 per cento del totale dei seggi del consiglio nella composizione così integrata con arrotondamento all'unità inferiore; tali seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste collegate ai sensi del numero 3), secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo;"

²⁹ Disposizioni non applicabili alla Regione Calabria ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. g), l.r. 7 febbraio 2005, n. 1.

Per ogni lista della circoscrizione alla quale l'Ufficio centrale regionale ha attribuito il seggio, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletto il candidato della lista che ha ottenuto, dopo gli eventuali eletti in sede circoscrizionale, la maggiore cifra individuale.

Art. 16

Surrogazioni

Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto.

La stessa norma si osserva anche nel caso di sostituzione del consigliere proclamato a seguito dell'attribuzione fatta dall'Ufficio centrale regionale.

*Nel caso in cui si renda necessaria per qualsiasi causa la sostituzione di un consigliere proclamato eletto nella lista regionale, il seggio è attribuito al primo dei candidati non eletti inclusi nella lista regionale e, qualora questa abbia esaurito i propri candidati, al gruppo di liste contrassegnate dallo stesso contrassegno secondo la graduatoria di cui al quindicesimo comma dell'articolo 15. Il seggio spettante al gruppo di liste viene quindi assegnato alla circoscrizione secondo le disposizioni di cui al decimo e all'undicesimo comma del medesimo articolo. Nella circoscrizione il seggio è attribuito al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo eletto.*³⁰

³⁰ **Disposizione non applicabile alla Regione Calabria ai sensi dell'art. 4, comma 2, l.r. 7 febbraio 2005, n. 1.**